

ADEMPIMENTO DECRETO PRESIDENZIALE TAR PALERMO - SEZ. V N. 101/2026 DEL 18/3/2026 - NRG 278/2026 - NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA (DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E PERSONALE) E/O SUL SITO DEDICATO ALLA PROCEDURA INTERESSATA

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DEL PROCEDIMENTO

Tar Sicilia - RG n. 278/2026

Depositato il ricorso in data 5 febbraio 2026, l'amministrazione resistente si è costituita in data 9 febbraio 2026. E' stata fissata l'udienza cautelare per il giorno 12 marzo 2026.

Con ordinanza n. 709 del 27 marzo 2026 il Tar ha statuito:


“Premesso che con ricorso depositato in data 5 febbraio 2026 il sig. Giovanni Bruno ha chiesto l'annullamento, previa tutela cautelare, del D.D.G. n. 234 del 21 gennaio 2026, con cui è stata disposta la sua esclusione dal concorso per l'assunzione di 46 Agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana, nonché degli ulteriori atti connessi e consequenziali indicati in ricorso, tra cui il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione medica a seguito degli accertamenti psico-fisici; Considerato che il giudizio di non idoneità si fonda sull'esito dell'esame di bioimpedenziometria, ritenuto non conforme ai limiti previsti dall'art. 3 del d.P.R. n. 207 del 2015, richiamato dal bando di concorso; Considerato che dalla documentazione versata in atti emergono alcune divergenze nei parametri antropometrici rilevati, con particolare riferimento alla statura del candidato e alla percentuale di massa grassa, risultando tali valori difforni rispetto a quelli indicati in altri accertamenti sanitari prodotti dal ricorrente; Ritenuto che tali circostanze, pur non consentendo allo stato una definitiva valutazione nel merito della controversia, rendono opportuno disporre un accertamento tecnico volto a verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti psico-fisici richiesti per l'accesso al Corpo forestale della Regione Siciliana; Ritenuto, pertanto, che ai fini della decisione sull'istanza cautelare e sul merito del ricorso appare necessario disporre una verifica tecnica, ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm., da affidare alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo, con facoltà di delega a personale medico specializzato; Ritenuto che il verificatore dovrà: 1. procedere alla misurazione della statura del ricorrente secondo le metodologie medico-legali correntemente adottate in ambito sanitario; 2. procedere alla determinazione della percentuale di massa grassa, mediante esame di bioimpedenziometria o altra metodica scientificamente validata; 3. verificare se i valori riscontrati risultino conformi ai limiti previsti dall'art. 3 del d.P.R. n. 207 del 2015, con particolare riferimento

ai parametri indicati nell'allegato A della citata normativa; 4. fornire ogni ulteriore elemento tecnico utile alla valutazione della idoneità psico-fisica del ricorrente ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale in questione; Ritenuto, inoltre, di stabilire che: – le operazioni di verifica si svolgano nel contraddittorio tra le parti e tengano conto della documentazione versata in atti; – in applicazione dell'art. 66, comma 1, cod. proc. amm., le operazioni di verifica dovranno concludersi entro il 30 aprile 2026, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza; – la relazione conclusiva dovrà essere depositata nel fascicolo di causa entro il 15 maggio 2026, secondo le modalità del processo amministrativo telematico; Ritenuto poi che l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe incidere sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati nella graduatoria della procedura concorsuale; Ritenuto, pertanto, necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria del concorso, ai sensi dell'art. 49 cod. proc. amm.; Ritenuto quindi di assegnare alla parte ricorrente il termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedere alla notificazione del ricorso e della presente ordinanza ai predetti controinteressati; Ritenuto, infine, di rinviare la trattazione del ricorso nel merito, fissando sin d'ora l'udienza pubblica del 9 luglio 2026, ore di rito, riservando ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese alla definizione della controversia”.

Con Decreto Presidenziale n. 101/2026 si sono definite le modalità di notificazione per pubblici proclami.

Acireale, 19 marzo 2026

Prof. Avv. Sebastiano Licciardello

 SEBASTIANO LICCIARDELLO